Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale
n. 90 del 16.12.2019

Oggetto: Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI). Approvazione modifiche ed integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e geomorfologica della cartografia del PAI ai sensi dell'art. 27 delle norme di attuazione del bacino del fiume Arno e dell'art. 25 delle norme di piano del bacino Toscana Costa per il territorio del Comune di Collesalvetti (LI).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante*", "*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità*", *nonché* "*assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo*" *e* "*sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali*", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante "*Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico*" (PAI);

VISTI, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Arno (di seguito PAI Arno);

VISTO, inoltre, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI bacino Arno contenente "*Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*";

VISTA la delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 13 del 25 gennaio 2005 recante "*Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Toscana Costa*" (di seguito PAI Toscana Costa);

VISTI, in particolare, gli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI Toscana Costa;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 80 del 10 ottobre 2019, recante "*Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Modifica e integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana alla scala 1:10.000 ai sensi dell'art. 32 c. 2 delle norme di attuazione del PAI conseguenti alla ridefinizione cartografia delle aree a pericolosità elevata PF3 dal livello di sintesi di cui all'art. 9 lett. a) al livello di dettaglio di cui all'art. 9 lett. b)*";

VISTA la nota n. 7579 del 10.04.2019 inviata dal Comune di Collesalvetti e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 2946 del 10.04.2019, con la quale, ai sensi dell'art.27 delle norme di attuazione del PAI Arno e per effetto dell'art.25 delle Norme di Piano del PAI Toscana Costa, è stata trasmessa la proposta di modifica ed integrazione del quadro conoscitivo relativamente all'intero territorio comunale per gli aspetti geologico-geomorfologici finalizzata alla modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità da frana e geomorfologica del PAI, conseguente agli approfondimenti svolti nell'ambito della redazione del Piano Strutturale ex Lr 65/2014 del comune di Collesalvetti;

VISTO il parere rilasciato da questa Autorità nell'ambito della procedura di VAS, con protocollo n. 5477 del 22.07.2019;

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino, con particolare riferimento ai rilievi LIDAR e ai dati satellitari InSAR, e, in fase istruttoria preliminare, tramite sopralluogo svolto in data 18.07.2017;

CONSIDERATO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha aggiornato per l'intero territorio comunale la banca dati dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI) del bacino del fiume Arno derivando quindi la perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana, che viene rappresentata alla scala di dettaglio (1:10.000), in base alla tipologia di dissesto gravitativo riscontrata, allo stato di attività e alle aree potenzialmente interessate dall'evoluzione nel tempo del dissesto stesso;

CONSIDERATO altresì che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato da questa Autorità, nel rispetto del criterio di cautela;

RITENUTO che la definizione delle pericolosità da frana e geomorfologica secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata e risulti coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI Arno e all'art.24 delle Norme di Piano del PAI Toscana Costa;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e geomorfologica formulata dall'Autorità di bacino relativa al territorio comunale di Collesalvetti;

CONSIDERATO che, per ciò che concerne la parte del territorio interessato da pericolosità non oggetto degli studi sopra richiamati, è confermata la validità del quadro conoscitivo del PAI Arno e restano pertanto ferme le perimetrazioni della vigente banca dati geografica per quanto riguarda le aree PF1 e PF2 definite alla scala di sintesi (1:25.000);

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

RITENUTO che, in base all'istruttoria dell'Autorità di bacino sopra richiamata, sussistano le condizioni per procedere aggiornamento ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PAI del bacino dell'Arno e degli articoli 24 e 25 delle Norme di Piano del PAI bacino Toscana Costa e quindi alla modifica ed integrazione delle aree a pericolosità da frana e geomorfologica, così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili ai seguenti indirizzi web:

- http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220 per il bacino del fiume Arno;
- http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841 per il bacino Toscana Costa.

CONSIDERATO infine che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 – Ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PAI del bacino dell'Arno e degli articoli 24 e 25 delle Norme di Piano del PAI bacino Toscana Costa sono modificate ed integrate le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e geomorfologica, così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili ai seguenti indirizzi web:

- http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220 per il bacino del fiume Arno;
- http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841 per il bacino Toscana Costa.

Articolo 2 - Il Comune di Collesalvetti, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui all'articolo 1 del presente atto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 32 del norme di attuazione del PAI del bacino dell'Arno e dell'articolo 25 delle norme di Piano del bacino Toscana Costa ;

Articolo 3 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Collesalvetti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi